



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 maggio 2022
(OR. en)

9123/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0801 (NLE)

LIMITE

SAN 269
MI 392
AGRILEG 70
DENLEG 36
CONSOM 120
RECH 238
FOOD 32

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di membri e di supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare che rappresentano gli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla nomina di membri e di supplenti
del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
che rappresentano gli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare¹, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1 bis, lettera c),

visto l'elenco dei candidati presentato al Consiglio dalla Commissione europea con lettera del 20 gennaio 2022,

visto il parere espresso dal Parlamento europeo con lettera del 18 maggio 2022,

¹ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) È fondamentale garantire l'indipendenza, l'elevata qualità scientifica, la trasparenza e l'efficienza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). È altresì indispensabile assicurare la collaborazione dell'EFSA con gli Stati membri.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha modificato il regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda, tra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione dell'EFSA.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2019/1381 il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dell'EFSA in carica il 30 giugno 2022 scadrà alla stessa data. I membri e i supplenti del consiglio di amministrazione dell'EFSA il cui mandato inizia il 1° luglio 2022 devono essere nominati secondo la nuova procedura di designazione e di nomina introdotta dal regolamento (UE) 2019/1381.
- (4) Il Consiglio, con la decisione del 7 aprile 2022², ha già nominato i rappresentanti degli Stati membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'EFSA.

¹ Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1).

² Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2022, relativa alla nomina dei rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU C 159 del 12.4.2022, pag. 6).

- (5) La nuova procedura di designazione e di nomina introdotta dal regolamento (UE) 2019/1381 prevede che il consiglio di amministrazione dell'EFSA includa anche quattro membri e quattro supplenti con diritto di voto come rappresentanti degli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare, vale a dire un membro e un supplente per le organizzazioni dei consumatori, un membro e un supplente per le organizzazioni ambientaliste non governative, un membro e un supplente per le organizzazioni degli agricoltori e un membro e un supplente per le organizzazioni dell'industria.
- (6) I membri e supplenti che rappresentano gli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare devono essere nominati dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo sulla base di un elenco stilato dalla Commissione. Il loro mandato è di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
- (7) I candidati figuranti nell'elenco presentato dalla Commissione sono stati selezionati a seguito di un invito a manifestare interesse sulla base della loro esperienza e competenza nei settori del diritto e della politica in materia di filiera alimentare, inclusa la valutazione del rischio, nonché della loro competenza nelle materie gestionali, amministrative, finanziarie e giuridiche.

- (8) L'elenco presentato dalla Commissione è stato esaminato al fine di nominare i quattro membri e i quattro supplenti del consiglio di amministrazione dell'EFSA che rappresentano gli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare sulla scorta della documentazione fornita dalla Commissione e del parere espresso dal Parlamento europeo. La nomina, con la presente decisione, di tali membri e supplenti garantisce i più alti livelli di competenza e il più ampio spettro disponibile di esperienza e competenza nel settore del diritto e della politica in materia di filiera alimentare, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio, pur assicurando che vi sia una competenza pertinente nelle materie gestionali, amministrative, finanziarie e giuridiche nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'EFSA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2026:

Categoria	Membri	Supplenti
Organizzazioni dei consumatori	sig.ra Floriana CIMMARUSTI	sig.ra Eleni IOANNOU-KAKOURI
Organizzazioni ambientaliste non governative	sig. Xavier GABARRELL DURANY	sig.ra Apolline ROGER
Organizzazioni degli agricoltori	sig.ra Annette TOFT	sig.ra Maira DZELZKALĒJA- BURMISTRE
Organizzazioni dell'industria	sig.ra Rebeca FERNANDEZ	sig. Dimitrios LADIKOS

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio
Il presidente*
